

Comune di Staranzano

Provincia di Gorizia

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta  
Municipale Propria (IMU)**

## INDICE

		<b>Pagina</b>
<b>Art. 1</b> -	<i>Oggetto del regolamento</i>	<b>3</b>
<b>Art. 2</b> -	<i>Presupposto del tributo</i>	<b>3</b>
<b>Art. 3</b> -	<i>Definizione di fabbricati ed aree</i>	<b>4</b>
<b>Art. 4</b> -	<i>Soggetto attivo</i>	<b>5</b>
<b>Art. 5</b> -	<i>Soggetti passivi</i>	<b>5</b>
<b>Art. 6</b> -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	<b>6</b>
<b>Art. 7</b> -	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	<b>6</b>
<b>Art. 8</b> -	<i>Valore imponibile delle aree fabbricabili</i>	<b>7</b>
<b>Art. 9</b> -	<i>Rimborso IMU per aree successivamente inedificabili</i>	<b>8</b>
<b>Art. 10</b> -	<i>Riduzione base imponibile e canone concordato</i>	<b>8</b>
<b>Art. 11</b> -	<i>Esenzione terreni agricoli</i>	<b>9</b>
<b>Art. 12</b> -	<i>Aliquote</i>	<b>9</b>
<b>Art. 13</b> -	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	<b>10</b>
<b>Art. 14</b> -	<i>Fattispecie non più equiparata all'abitazione principale</i>	<b>10</b>
<b>Art. 15</b> -	<i>Esenzioni</i>	<b>10</b>
<b>Art. 16</b> -	<i>Quota statale del tributo</i>	<b>11</b>
<b>Art. 17</b> -	<i>Versamenti</i>	<b>11</b>
<b>Art. 18</b> -	<i>Dichiarazione</i>	<b>13</b>
<b>Art. 19</b> -	<i>Funzionario Responsabile</i>	<b>13</b>
<b>Art. 20</b> -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<b>13</b>
<b>Art. 21</b> -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<b>14</b>
<b>Art. 22</b> -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<b>15</b>
<b>Art. 23</b> -	<i>Riscossione coattiva</i>	<b>15</b>
<b>Art. 24</b> -	<i>Importi minimi</i>	<b>16</b>
<b>Art. 25</b> -	<i>Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni</i>	<b>16</b>
<b>Art. 26</b> -	<i>Trattamento dati personali</i>	<b>16</b>
<b>Art. 27</b> -	<i>Norma di rinvio</i>	<b>16</b>
<b>Art. 28</b> -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<b>16</b>

## DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

### ART. 1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 738 a 783 della L. 160 del 27.12.2019, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia l'autonomia impositiva prevista dal proprio statuto.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2

#### PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel Comune di Staranzano, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge. Il possesso dell'abitazione principale e le relative pertinenze, come individuate dal successivo art. 3, commi 4 e 5, non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Sono altresì considerati assimilati all'abitazione principale, le seguenti fattispecie di fabbricati:
  - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture (G.U. 146/2008), **adibiti ad abitazione principale**;
  - d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito del provvedimento del giudice, anche nel caso di unioni civili e di convivenze di fatto. In questi casi e solo ai fini IMU, in capo al genitore affidatario, si costituisce il diritto di abitazione. In mancanza di figli l'equiparazione ad "abitazione principale" non sussiste;
  - e. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - f. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicabile ad una sola unità immobiliare.

Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza del diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

### ART. 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi del comma 741, lett. a), dell'art. 1, della L. 160 del 27.12.2019, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

È quindi area pertinenziale, solo quella che:

**costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici** (terreno o lotto su cui grava il fabbricato); è pertinenza tutta l'area che ha contribuito alla potenzialità edificatoria del fabbricato ed al fabbricato **unitariamente accatastato** (particelle graffate), destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risulta dai titoli edilizi rilasciati, **priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante**, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.

2. Per area fabbricabile, ai sensi del comma 741, lett. d), art. 1 della L. 160 del 27.12.2019, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, in applicazione dell'art. 36, c. 2, D.L. 223 del 04.07.2006, convertito con modificazioni dalla L. 248 del 04.08.2006.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, del D. Lgs. 99 del 29.03.2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, di cui all'art. 1, comma 3, del suindicato decreto legislativo, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione non si riconosce ai soggetti in pensione.

3. Per terreno agricolo, ai sensi del comma 741, lett. e), art. 1, L. 160 del 27.12.2019, si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi del comma 741, lett. b), art. 1 della L. 160 del 27.12.2019, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare stabiliscano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi ubicati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, sono applicabili per un solo immobile;

5. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte dell'abitazione principale, sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

6. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

#### **ART. 4**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune, qualora la superficie dell'immobile insista, interamente o prevalentemente nel proprio territorio.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, qualora la loro superficie insista interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

#### **ART. 5**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
  - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
  - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - il genitore assegnatario della casa familiare, in presenza di figli, a seguito del provvedimento del giudice, anche nel caso di unioni civili e di convivenze di fatto, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione;
  - il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o in comune;
  - amministratore del condominio per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

**ART. 6**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. L'imposta è dovuta per anni solari ed a ciascuno di essi corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'IMU è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui lo stesso è composto, va computato per intero.
3. Qualora, in riferimento al mese, i giorni di possesso risultino uguali per il cedente e l'acquirente, il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente per l'intero mese e la relativa imposta resta interamente a suo carico.  
(c. 761, art. 1. L. 160/27.12.2019)

**ART. 7**  
**BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili ad essa assoggettati, determinata ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori (comma 745, art. 1, L. 160/2019):

<i>Classificazione</i>	<i>Moltiplicatore</i>
<i>Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10</i>	<i>160</i>
<i>Categoria catastale A/10</i>	<i>80</i>
<i>Gruppo catastale B</i>	<i>140</i>
<i>Categoria catastale C/1</i>	<i>55</i>
<i>Categorie catastali C/2, C/6 e C/7</i>	<i>160</i>
<i>Categorie catastali C/3, C/4 e C/5</i>	<i>140</i>
<i>Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5</i>	<i>65</i>
<i>Categoria catastale D/5</i>	<i>80</i>

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento di richiesta di attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare e qualora successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del D.L. 11/07/1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla L. 359 del 08.08.1992, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo (comma 746, art. 1, L. 160/2019).
4. Nel caso di variazioni di rendita sui fabbricati in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi, le stesse avranno effetto dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dall'utilizzo; a titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
  - a. variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio),
  - b. soppressione catastale di unità immobiliare;
  - c. nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
  - d. fusione catastale di due o più unità immobiliari.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

6. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135 (comma 746, art. 1, L. 160/2019).

## **ART. 8**

### **VALORE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o, a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta comunale può stabilire ed approvare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale, quale riferimento ai fini IMU. Tale valori, non vincolanti né per l'Ente né per il contribuente, vengono individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta.

Fino a nuova determinazione dei suddetti valori, sono applicabili alla presente imposta, qualora determinati ed attuali, quelli già stabiliti per lo stesso motivo, in precedenza, ai fini dell'IMU (ex IUC).

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato, è comunque utilizzato e, comunque, fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

4. Il terreno che costituisce pertinenza di fabbricato già edificato ed iscritto o che deve essere iscritto nel catasto edilizio urbano è escluso da imposizione in presenza dei requisiti e condizioni di cui all'art. 3, comma 1.

**ART. 9**  
**RIMBORSO IMU PER AREE SUCCESSIVAMENTE INEDIFICABILI**  
**(art. 1, c. 777, lett. c), L.160/2019**

1. E' previsto il rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili a condizione che il contribuente presenti presso l'ufficio protocollo del Comune la domanda di rimborso entro due anni dalla data di adozione del Piano Regolatore Generale Comunale e sue varianti che comportino modificazioni incidenti sull'individuazione delle aree.

**ART. 10**  
**RIDUZIONE BASE IMPONIBILE**  
**E CANONE CONCORDATO**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato, che attesti la dichiarazione d'inagibilità del fabbricato.
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui in comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma precedente, l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso a cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali, se ricorrono le seguenti condizioni di fatiscenza sopravvenuta:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, mancanza di impianti luce ed acqua, allacciamenti ai pubblici servizi, ecc.).

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità



immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento e al miglioramento degli edifici. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale, con costi a carico del proprietario, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inabitabilità o inagibilità.

Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempreché le condizioni d'inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

3. Ai sensi del comma 760, art. 1, L. 160/27.12.2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 09.12.1998, l'imposta dovuta e determinata applicando l'aliquota di base stabilita dal comune è ridotta al 75%.

La riduzione è prevista per le seguenti tipologie di contratti:

- a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. 431/1998;
- b) contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3 della L. 431/1998;
- c) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1 della L. 431/1998.

L'agevolazione di cui al comma precedente si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della L. 431/1998 e s.m.i. del D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale (*solo per comuni ricompresi in accordi territoriali stipulati in data successiva al 15/03/2017*).

## **ART. 11 ESENZIONE DI TERRENI AGRICOLI**

1. L'art. 1, comma 758 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede le seguenti esenzioni dall'IMU relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile ("usi civici");
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 delle L. 984/27.12.1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.06.1993, (pubblicata sul Suppl. ord. n. 53, alla G.U. n. 141/18.06.1993).

## **ART. 12 ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce ed approva le aliquote IMU con proprio atto.

La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del MEF, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote vigenti nell'anno precedente, oppure in loro assenza, quelle di base fissate dalla legge.

2. Le aliquote come definite dal precedente comma possono essere modificate entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296. Resta altresì ferma la possibilità di variare aliquote e detrazioni anche dopo l'adozione del bilancio ai sensi dell'articolo 14 comma 32 della Legge regionale n. 27 del 31/12/2012.
3. Il comma 757, dell'art. 1, L. 160 del 27.12.2019, prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie d'interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge:
4. Con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della L. 160/27.12.2019, si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.
5. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, entro il 28 ottobre dello stesso anno, inviandoli perentoriamente entro il giorno 14 del medesimo mese.
6. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art.1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296, possono procedere all'approvazione delle aliquote e del regolamento, non oltre il 31/07/2020.

### **ART. 13 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si sottrae, fino a concorrenza del suo ammontare, come previsto e disposto per legge, la detrazione d'imposta di € 200,00 (di cui all'oggetto), rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli ATER/ex IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale.

### **ART 14 FATTISPECIE NON PIÙ EQUIPARATA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (AIRE)**

1. Dal 01.01.2020, non è più applicabile la disposizione che considerava direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.  
I suddetti immobili sono soggetti all'imposta.

### **ART. 15 ESENZIONI**

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti

istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;

*b)* i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;

*c)* i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;

*d)* i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;

*e)* i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

*f)* i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati (ILOR) in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

*g)* gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette dell'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222;

2. L'esenzione di cui alla lett. g) del comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

- identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
- rispetto dei presupposti e delle condizioni previste ai sensi dell'art. 91-bis D.L. 1/2012 e s.m.i. (utilizzo mista dell'unità immobiliare), nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.

In ogni caso, l'esenzione di cui alla lett. g) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs. n. 153 del 17.05.1999 e agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

3. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.

## **ART. 16 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi del comma 744, art. 1, della Legge 160 del 27.12.2019, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

2. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **ART. 17 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della

metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Gli enti non commerciali, di cui all'art. 1, comma 759, lett. g), della L. 160/2019, effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti nei confronti del Comune, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lett. a), del codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 06.09.2005, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, numero 2) del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

7. I versamenti dell'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale ovvero attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.

8. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.

9. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del d.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.

10. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

11. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:

- a. effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in contitolarità sia stato regolarmente assolto e ne sia data comunicazione al Comune.
- b. Qualora accadano eventi contingibili ed urgenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gravi eventi atmosferici quali terremoti, alluvioni, gravi problemi riguardanti la sanità pubblica nazionale, ecc.) che comportino particolari difficoltà nell'adempimento dei versamenti d'imposta, il Comune, volta per volta, può disporre il differimento del termine per il versamento da parte di coloro che sono interessati dalla quota NON statale.

## **ART. 18 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e TASI, in quanto compatibili.

3. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto è fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione di cui al decreto del MEF 30.10.2012, pubblicata nella G.U. n. 258 del 05.11.2012.

4. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 1, comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, della L. 160/2019, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

5. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), della Legge suindicata, devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del MEF, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19.11.2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma 5, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del MEF 26 giugno 2014, pubblicato nella G.U. n. 153 del 4 luglio 2014.

6. Il contributo di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, è rideterminato nella misura dello **0,56 per mille** a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo è versato a cura della struttura di gestione di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 241 del 09.07.1997, mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## **ART. 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 778 della L. 160/2019 e s.m.i.-

## **ART. 20 RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Il contribuente può in alternativa richiedere la compensazione di quanto versato in eccedenza, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

6. Il contribuente, con apposita istanza indirizzata all'Ufficio Tributi comunale nei termini di versamento del tributo, può richiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto a rimborso

## **ART. 21 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune procede alle verifiche ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei seguenti poteri istruttori ed ispettivi.

A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private, ecc.);
- d. richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;
- e. accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati;
- f. richiedere all'amministratore di condominio ed al soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di:
  - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
  - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà;
- g. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo, del presente regolamento.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile;

4. A seguito delle attività di cui ai precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.

5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo d'imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il

termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

6. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997 e disciplinato nell'apposito Regolamento generale delle Entrate comunali.

7. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.

8. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

9. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

10. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

11. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare al comune le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli stessi.

## **ART. 22 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione pari al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione pari al 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100, in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione pari a 50 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

3. Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 158 a 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente regolamento delle entrate tributarie dell'ente.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

## **ART. 23 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:

a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.l. 193/2016 e s.m.i. sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, commi 792-814, Legge 160/2019 e s.m.i.-

**ART. 24**  
**IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART. 25**  
**DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Dilazioni e ulteriori rateazioni sono concesse come stabilito dal Regolamento Generale sulle Entrate e dalle vigenti disposizioni normative in materia.

**ART. 26**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati, anche con modalità informatiche, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

**ART. 27**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 28**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 738, della L. 160/2019 l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art.1, comma 639, L. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, della succitata L. 160/2019. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.